

LINEAMENTI DELLA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (*)

di Gaetano De Amicis

SOMMARIO: 1. Il nuovo sistema della cooperazione giudiziaria penale e l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva della Corte di giustizia. – 2. Il carattere sussidiario della disciplina codicistica. – 3. I poteri del Ministro della giustizia e le garanzie di reciprocità. – 4. La codificazione del principio del mutuo riconoscimento. – 5. Le rogatorie. – 6. L'extradizione. – 7. Il trasferimento dei procedimenti penali. – 7.1. *Segue*: L'assunzione di procedimenti penali dall'estero. – 7.2. *Segue*: Il trasferimento dei procedimenti all'estero. – 8. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.

1. Il nuovo sistema della cooperazione giudiziaria penale e l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva della Corte di giustizia.

Il diritto della cooperazione giudiziaria penale vive una stagione di problematica transizione verso la costruzione di un nuovo, e non ancora definito, ordine regolativo dei rapporti inter-giurisdizionali.

A partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, e nel breve volgere di pochi anni, si è infatti assistito ad una singolare trasmutazione di istituti secolari della cooperazione intergovernativa: quanto meno all'interno dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si è passati dall'extradizione alla nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, dalla commissione rogatoria all'ordine europeo di indagine penale e dagli strumenti convenzionali che inizialmente regolavano le procedure di trasferimento delle persone condannate ai nuovi meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle autorità degli Stati membri UE ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161¹.

(*) Il contributo costituisce parte di una più ampia relazione svolta nell'ambito del Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in Scandicci, il 10-12 aprile 2019, sul tema *“Le competenze dell'Unione in materia penale e i loro riflessi per il giudice nazionale”*.

¹ Un'ampia panoramica dei nuovi strumenti di cooperazione e reciproco riconoscimento e delle relative norme di attuazione o recepimento nell'ordinamento italiano è consultabile in A. MARANDOLA (a cura di), *Cooperazione giudiziaria penale*, Giuffrè, 2018.

In tal modo, l'intera architettura della cooperazione giudiziaria europea ha registrato una rapida e tumultuosa trasformazione, con l'innesto di forme di dialogo diretto fra le autorità giudiziarie nazionali e la tendenza ad un progressivo superamento di alcuni dei limiti tradizionali della cooperazione politico-governativa (ad es. con la dequotazione del principio della doppia incriminazione e la tassativa delimitazione dei motivi di rifiuto). Ciò è avvenuto per effetto dei nuovi strumenti applicativi del principio di reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e della contestuale opera di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in settori nevralgici del diritto e della procedura penale (art. 82, par. 1, TFUE).

Un complesso percorso di adeguamento normativo ha consentito di trasporre nel nostro ordinamento, attraverso la recente adozione di un cospicuo numero di decreti legislativi fra loro non sempre coordinati, una serie di atti di diritto derivato (decisioni quadro e direttive) che il legislatore aveva tardato a recepire: nell'arco temporale ricompreso tra il biennio 2015-2017 hanno fatto il loro ingresso nel sistema interno i provvedimenti europei di sequestro e confisca (d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137; d.lgs. 15 febbraio.2016, n. 35; d.lgs. 29 ottobre.2016, n. 202), l'ordine di protezione europeo (d.lgs. 11 febbraio.2015, n. 9), gli strumenti di prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29), le decisioni di condanna alle sanzioni pecuniarie e le decisioni di sospensione condizionale della pena (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38), le ordinanze cautelari personali di tipo non detentivo (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36), le squadre investigative comuni (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34), lo scambio dei dati estratti dai casellari giudiziari (d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74) e numerosi altri istituti della cooperazione, a seguito della ratifica ed attuazione della Convenzione di assistenza giudiziaria penale fra gli Stati membri UE del 29.5.2000 (d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52)².

Con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è stata recepita la direttiva 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale, che si prefigge l'obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatorio, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova³.

Una cifra comune di tali strumenti normativi è ben visibile non solo nell'obiettivo di perseguire un rafforzamento della collaborazione giudiziaria ed

² E. SELVAGGI, *Trasmissione diretta senza passare per il Ministero*, in *Guida dir.*, 2017, n. 25, p. 47 ss.

³ Sulle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo modello di eurordinanza cfr. le riflessioni di M. DANIELE, [Ordine europeo di indagine e ritardata comunicazione alla difesa del decreto di riconoscimento: una censura della Cassazione](#), in questa *Rivista*, 11 marzo 2019; sulle ipotesi di rifiuto e le modalità del procedimento di esecuzione v. A. MANGIARANCINA, *Il procedimento di esecuzione dell'OEI e i margini nazionali di rifiuto*, in M. Daniele – R.E. Kostoris, (a cura di), *L'ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto della raccolta transnazionale delle prove nel d.lgs n. 108 del 2017*, Giappichelli, 2018, p. 108 ss.; L. CAMALDO, *L'ordine europeo di indagine penale. Profili generali e procedura passiva*, in AA.VV., *Processo penale e regole europee. Atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di F. Ruggieri, Giappichelli, 2018, p. 17 ss.; sulla procedura nella fase cd. "attiva" v. E. ZANETTI, *La richiesta all'estero*, ivi, p. 39 ss.

investigativa attraverso una più efficace e spedita circolazione di “eurordinanze” oggettivamente riconoscibili ed eseguibili da parte delle autorità giudiziarie direttamente interessate al caso, ma anche, e soprattutto, nella valorizzazione del principio di disponibilità delle informazioni e delle notizie acquisite (ad es., con le squadre investigative comuni ed il ricorso alle possibilità offerte dal casellario giudiziario europeo), nella formazione di nuovi modelli di accordo e reciproca consultazione fra le autorità coinvolte (ad es., per raggiungere un consenso sulla concentrazione dei procedimenti paralleli ed evitare situazioni di *bis in idem* nel quadro dei sistemi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione), come pure nella sollecitazione ad un più ampio e frequente coinvolgimento di organismi preposti ad un’opera di “compensazione” delle difficoltà operative che nella prassi possono emergere a livello multilaterale (Eurojust⁴) o bilaterale (magistrati di collegamento e punti di contatto della Rete giudiziaria europea).

La successiva adozione del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha radicalmente trasformato le forme di cooperazione disciplinate dal Libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. La novella, infatti, ha modificato secondo criteri di maggiore efficacia e tempestività la disciplina in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, ridisegnandola alla luce del principio generale del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la cui cornice di riferimento (*ex artt. 696-bis – 696-decies c.p.p.*) vi è delineata attraverso un nucleo di disposizioni volte ad introdurre, da un lato, i presupposti di un meccanismo – quanto mai opportuno – di costante ed automatico adattamento del sistema processuale alla normativa europea, dall’altro lato le necessarie condizioni di coerenza ed unitarietà di indirizzo interpretativo nell’applicazione dei relativi istituti.

Pur con la cautela che ne contraddistingue la progressiva evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, spesso orientati ad evitare che le prerogative degli Stati membri e le peculiarità con le quali ciascun ordinamento affronta le problematiche relative alla disciplina di determinati profili processuali dei nuovi istituti della cooperazione si trasformino – benché attinenti alla tutela dei diritti fondamentali – in un ostacolo alla libera circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione europea⁵, la Corte di giustizia tende comunque a scolpire nozioni “comuni” di diritto euro-unitario e ad agevolare le condizioni per l’instaurazione di un dialogo diretto fra le autorità

⁴ Cfr. la [Relazione del Desk italiano di Eurojust per l’anno 2018](#), in questa *Rivista*, 11 aprile 2019, p. 5 ss. Per un primo commento al nuovo regolamento 2018/1727 (UE) del 14 novembre 2018, istitutivo della Agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), v. L. SALAZAR, [La riforma di Eurojust e i riflessi sull’ordinamento italiano](#), in questa *Rivista*, fasc. 1/2019, p. 43 ss.

⁵ Paradigmatica, in tal senso, appare la decisione resa nel cd. “caso Melloni” (Corte giust. UE, 26 febbraio 2013, C-399/11), ove il giudice europeo ha respinto la pretesa, fatta valere dalle autorità di esecuzione di uno Stato parte, di imporre le connotazioni proprie di un modello nazionale di disciplina del processo contumaciale all’interno delle più ampie – e da tutti gli Stati membri dell’Unione europea a suo tempo condivise – dinamiche della cooperazione giudiziaria penale.

degli Stati membri, in modo da comporre i possibili contrasti attraverso l'utilizzo di rimedi incentrati sul ricorso a procedure di reciproca consultazione e scambio di informazioni supplementari.

Particolarmente significativi, in tal senso, appaiono gli orientamenti emersi riguardo alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo, quale prima concretizzazione storica del principio del mutuo riconoscimento, dove la configurabilità di motivi di rifiuto ulteriori rispetto a quelli tassativamente enunciati nel relativo strumento di diritto derivato è stata ravvisata dalla Corte di giustizia soltanto nei casi in cui siano posti in pericolo in via immediata i diritti fondamentali della persona richiesta in consegna – come avviene, ad es., quando vi sia il concreto rischio di un trattamento inumano e degradante per effetto delle condizioni in cui versa il sistema carcerario dello Stato richiedente ovvero sia in pericolo il diritto fondamentale ad un giudice terzo ed imparziale – e non in tutte quelle situazioni in cui le questioni pregiudiziali vertano su una diversa impostazione del sistema processuale e, quindi, su una differente modulazione della tutela accordata dal singolo Stato membro⁶.

Sul versante delle condizioni di detenzione, in particolare, la Corte di giustizia tende ad operare un prudente bilanciamento fra le contrapposte esigenze degli Stati membri, affermando che l'autorità di esecuzione, prima di dar corso all'euromandato, è tenuta a verificare in concreto quale sarà il regime detentivo riservato alla persona oggetto della richiesta di consegna: verifica, questa, che non può spingersi, tuttavia, fino a pretendere un controllo sulle condizioni generali di detenzione esistenti all'interno di tutti gli istituti penitenziari dello Stato membro di emissione nei quali la persona potrebbe essere incarcerata, poiché un simile approfondimento si rivelerebbe manifestamente eccessivo e rischierebbe di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla decisione quadro. Lo Stato di esecuzione deve attivarsi, ai sensi dell'art. 15 della decisione quadro, per acquisire informazioni circa il trattamento che nello Stato di emissione sarà riservato alla persona da consegnare e soltanto nell'ipotesi in cui il rischio di trattamento inumano e degradante persista anche a seguito di tale interlocuzione, l'esecuzione dell'euromandato può essere rinviata e non già rifiutata⁷.

La decisione di rigetto della richiesta di consegna, infatti, viene considerata una sorta di *extrema ratio*, ovvero una decisione che può essere adottata qualora lo Stato di esecuzione ritenga, sulla base di tutte le informazioni disponibili, che il rischio di trattamenti inumani o degradanti non possa esser escluso entro un termine ragionevole.

⁶ Sul tema, da ultimo, v. le osservazioni di G. COLAIACOVO, *Mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali secondo la Corte di Giustizia*, in *Studium Iuris*, 2019, n. 2, p. 164 ss.

⁷ Corte giust. UE, 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15, Aranyosi e Caldaru, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, con nota di A. MARTUFI, *La Corte di Giustizia al crocevia tra effettività del mandato d'arresto e inviolabilità dei diritti fondamentali*. Più di recente, nello stesso senso, v. Corte giust. UE, 25 luglio 2018, C-220/18, ML. Nel nostro ordinamento, sulla stessa linea interpretativa, v. le indicazioni dettate da Sez. 6, 1° giugno 2016, n. 23277, Barbu, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3804 ss., con nota di T. ABATE, *Il sovraffollamento delle carceri come motivo di non esecuzione del mandato di arresto europeo*, ivi, p. 3809 ss.

Sul versante dell'indipendenza del sistema giudiziario quale contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo, anche nella prospettiva di rendere effettiva la tutela giurisdizionale del cittadino europeo, la Corte di Lussemburgo, pur ribadendo che le limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri costituiscono eventi eccezionali nel quadro della cooperazione giudiziaria, ha significativamente affermato, all'esito di un percorso argomentativo denso di rilevanti conseguenze anche sul piano più strettamente politico, che, in presenza di dati che inequivocabilmente attestino il rischio di una violazione del diritto ad un processo equo, l'autorità di emissione non può esimersi dal compiere tutte le opportune verifiche del caso, anche richiedendo alle omologhe autorità dello Stato di emissione le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 15 della decisione quadro. Solo nell'ipotesi in cui, a seguito di tale approfondimento istruttorio, non sia escluso il rischio reale che la persona interessata subisca una violazione del suo diritto fondamentale ad un giudice indipendente e, di conseguenza, del suo diritto ad un equo processo, potrà essere rifiutata l'esecuzione dell'euromandato. L'unica ipotesi nella quale un simile adempimento non è richiesto si verifica soltanto in presenza di una decisione del Consiglio europeo che abbia formalmente constatato, alle condizioni di cui all'art. 7, par. 2, TUE, una violazione grave e persistente nello Stato membro dei principi sanciti dall'art. 2 TUE⁸.

Nell'ampio spettro delle valutazioni affidate alle autorità dello Stato di esecuzione si fa rientrare, in tal modo, anche l'apprezzamento sulla "qualità della giurisdizione", che dovrà avere riguardo al fondamento legale dell'organo, al suo carattere permanente, alla sua obbligatorietà, alla natura contraddittoria del procedimento ed alla sua indipendenza. Ne consegue che, ove «i giudici penali di uno Stato membro non [possano] più garantire il diritto ad un processo equo», «l'applicazione del principio della fiducia reciproca non sarebbe più opportuna» ed il «riconoscimento reciproco automatico» sarebbe quindi escluso⁹.

L'esistenza di un rischio concreto che il procedimento condotto nello Stato membro emittente non si svolga secondo i canoni indicati nell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali – che fa riferimento all'accesso ad un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo – rischia di far venire meno anche l'obbligo di eseguire il m.a.e. (*ex art. 1, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI*), potendo quindi impedirne l'esecuzione ai fini della consegna.

Si intende garantire, in tal modo, sia la cooperazione "verticale" in relazione al corretto funzionamento del rinvio pregiudiziale, sia quella di tipo "orizzontale" tra i

⁸ Corte giust. UE (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-216/18, L.M. Sul tema v. i primi commenti di A. ROSANO, *Crisi dello Stato di diritto nell'Unione europea e occasioni perdute. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle carenze del sistema giudiziario*, in www.eurojus.it, 5 settembre 2018, e di G. MICHELINI, *Stato di diritto ed integrazione processuale europea. La Corte di giustizia ed il caso Polonia*, in www.questionegiustizia.it, 27 luglio 2018.

⁹ Cfr. il punto 64 delle conclusioni rassegnate il 28 giugno 2018 dall'Avvocato generale E. Tanchev nell'ambito della causa C-216/18, L.M.

diversi Stati membri, come nel caso dell'esecuzione di un m.a.e. Da una parte, il rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE* può essere sollevato solo da un organo giurisdizionale indipendente, dall'altra, non sembra possibile trascurare il fatto che le decisioni adottate, sia dall'autorità di emissione sia da quella di esecuzione, devono essere sottoposte a un controllo giudiziario conforme alle garanzie dettate dall'art. 47 della Carta.

L'individuazione del nesso tra i profili, strettamente collegati e interdipendenti, della dimensione costituzionale della garanzia dell'indipendenza giudiziaria, degli elementi costitutivi di uno Stato di diritto ai sensi degli artt. 2 e 19, par. 2, TUE e della prospettiva di realizzare la effettività della tutela giurisdizionale del cittadino europeo rappresenta uno degli aspetti più significativi del nuovo indirizzo tracciato dalla Corte di giustizia, costituendo la base giuridica di riferimento per legittimare l'introduzione di un nuovo motivo di rifiuto (sia pure facoltativo) di un m.a.e.¹⁰.

2. Il carattere sussidiario della disciplina codicistica.

La riscrittura dell'art. 696 c.p.p., così come sostituito dall'art. 2 della l. 3.10.2017, n. 149, recante "disposizioni di modifica del Libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera", conferma, sia pure all'interno di uno scenario più ampio e dettagliato rispetto al precedente sistema di cooperazione, il carattere sussidiario della nuova disciplina processuale, unitamente al tradizionale principio di prevalenza delle fonti normative esterne, rappresentate, come in cerchi concentrici, dal diritto dell'Unione europea, dalla normativa convenzionale e dal diritto internazionale generale.

Osservata nel suo insieme, la riforma del Libro XI del codice di rito penale si fonda sull'esigenza di provvedere ad una differenziazione delle fonti in materia di cooperazione giudiziaria penale e dei relativi poteri esercitabili dal Ministro della giustizia, a seconda dell'appartenenza o meno del Paese (che richiede o presta assistenza) all'Unione europea.

Le forme della cooperazione giudiziaria penale vengono così rimodulate secondo un triplice livello di operatività: *a)* nel rapporto con gli Stati membri UE; *b)* nel rapporto con quegli Stati con i quali vigono trattati o convenzioni multilaterali o bilaterali; *c)* nelle ipotesi in cui la domanda di cooperazione venga avanzata sulla base della cd. "cortesia internazionale", cioè in assenza di trattati o convenzioni.

L'adeguamento delle disposizioni del codice di rito si caratterizza, tuttavia, per la sua valenza solo residuale, poiché sia nei rapporti con le autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione europea che con quelle di Stati extra-europei dovranno essere prioritariamente applicate le norme sovranazionali.

¹⁰ Cfr., al riguardo, le condivisibili osservazioni di V. FAGGIANI, [Le crisi sistemiche dello Stato di diritto e i loro effetti sulla cooperazione giudiziaria nell'UE](#), in questa *Rivista*, fasc. 2/2019, p. 219 ss.

La normativa delineata dal codice di rito, infatti, è destinata ad assumere un carattere sussidiario rispetto alle norme esterne, siano esse di derivazione europea o internazionale.

In relazione ai rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea la cooperazione penale deve svilupparsi secondo la disciplina del Trattato dell'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della relativa normativa di attuazione. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, dovranno applicarsi le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Qualora tali norme manchino o non dispongano diversamente, si dovranno applicare le pertinenti norme codicistiche.

Regole analoghe sono state previste, inoltre, nei rapporti con gli Stati extra-europei, con i quali la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere secondo la disciplina delle norme delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale generale.

Una clausola di ordine generale stabilita nel terzo comma dell'art. 696 c.p.p. prevede che, nelle ipotesi in cui tali norme manchino o non dispongano diversamente, si dovranno applicare le norme del codice di rito.

Si delinea, in tal modo, un quadro normativo cedevole rispetto a contrastanti previsioni di norme internazionali pattizie, che lo Stato si sia impegnato ad osservare dandovi esecuzione nell'ordinamento interno, ma tale cedevolezza si manifesta solo quando quelle norme internazionali risultino incompatibili con la norma interna. L'applicazione di quest'ultima è infatti esclusa non per il solo fatto che esista una convenzione, bensì quando questa esista e disponga altresì "diversamente". Se la convenzione esiste, ma non dispone "diversamente", la norma interna resta invece pienamente applicabile¹¹.

Ne discende che le disposizioni del d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 29 maggio 2000, troveranno applicazione, nelle materie ivi disciplinate, ove concorrenti con quelle previste nella riformata disciplina del Libro XI del codice di rito.

Di particolare rilievo appare, a seguito della complessiva riforma del Libro XI e della ratifica della Convenzione del 29 maggio 2000, oltre che del recepimento nel nostro sistema delle più importanti direttive e decisioni quadro in tema di cooperazione giudiziaria, il nodo delle intersezioni ovvero della verifica delle possibili sovrapposizioni tra fonti normative di diversa origine e natura, ove si consideri che l'ambito di applicazione dell'ordine europeo d'indagine può ricomprendere, anche nella fase attiva, tutti gli atti di indagine e di ricerca della prova espressamente indicati nel Capo III del d.lgs. n. 108/2017 (ad es., il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato, l'audizione mediante videoconferenza, le

¹¹ C. cost., 3 marzo 1997, n. 58.

richieste di operazioni sottocopertura ovvero di intercettazione di telecomunicazioni, ecc.)¹².

Il raggio d'azione di tale strumento, invece, non potrà avere ad oggetto alcune attività rilevanti, come la raccolta di prove attraverso: *a)* la costituzione di squadre investigative comuni (poiché diversamente regolate dal d.lgs. n. 34/2016 ed, ora, anche dalla generale codificazione dello strumento attraverso il nuovo art. 729-*quinquies* c.p.p., che ne stabilizza l'impiego nell'ordinamento sia per quel che attiene ai rapporti con gli Stati membri UE, sia nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati extraeuropei, nei casi previsti e alle condizioni stabilite dai relativi accordi internazionali); *b)* la teleconferenza (la cui assunzione è prevista solo in fase passiva ex art. 19 d.lgs. n. 108/2017); *c)* l'esecuzione delle richieste di osservazione transfrontaliera e inseguimento (ex artt. 40-41 della Convenzione di attuazione degli Accordi di Schengen del 19 giugno 1990); *d)* le tipologie di sequestro diverse da quello probatorio (disciplinate, in particolare, dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, relativo alla esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni, dal d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, riguardante il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca e dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea).

Per le notifiche di atti processuali (fatte salve quelle direttamente funzionali all'atto di indagine da compiere all'estero) e per l'attività di scambio spontaneo delle informazioni tra autorità giudiziarie continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni pattizie (ossia, rispettivamente, gli artt. 5, 6 e 9 del d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, recante l'attuazione della su citata Convenzione UE del 29 maggio 2000, ovvero, qualora tale strumento non risulti ancora applicabile, gli artt. 46 e 52 della Convenzione di attuazione degli Accordi di Schengen del 19 giugno 1990).

Continuano ad essere disciplinate dalle previgenti disposizioni normative (dunque dall'art. 8 Convenzione MAP e dall'art. 12 secondo Protocollo addizionale della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria (non ancora ratificato dall'Italia) le restituzioni di beni alle parti offese del reato e i sequestri disposti con tale finalità. Analoghe considerazioni involgono, poi, lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale, rispetto al quale continuano a trovare applicazione le decisioni quadro in tema di casellario giudiziario europeo (2009/315/GAI e 2009/316/GAI), attuate con i decreti legislativi 12 maggio 2016 nn. 74 e 75 (ECRIS).

¹² Su tali profili v. G. DE AMICIS, *Dalle rogatorie all'ordine europeo di indagine: verso un nuovo diritto della cooperazione giudiziaria penale*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 28 ss.; sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'ordine europeo d'indagine e sulla decorrenza dell'effetto sostitutivo della direttiva OEI rispetto ai preesistenti strumenti di cooperazione v., in particolare, l'analisi di C.M. PAOLUCCI, *I problemi di diritto transitorio e l'intreccio tra gli strumenti vigenti. Una bussola per l'interprete*, in AA.VV., *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti e E. Selvaggi, Cedam, 2019, p. 230 ss.

3. I poteri del Ministro della giustizia e le garanzie di reciprocità.

Al Ministro della giustizia è stato riconosciuto il potere di rifiutare la cooperazione (art. 696, comma 4), ossia di non darvi corso nei casi in cui lo Stato richiedente assistenza non fornisca “idonee garanzie di reciprocità”.

Si tratta di una clausola inedita, che conclude la formulazione della disposizione in esame, senza chiarire con precisione quale sia l’effettivo ambito di operatività e le conseguenze dell’attivazione dei poteri ministeriali, il cui concreto esercizio, inoltre, sembra essere di assai problematica configurabilità nella sfera dei rapporti di cooperazione giudiziaria intrattenuti fra le omologhe autorità dei Paesi membri UE, per lo più connotati da forme di diretto dialogo inter-giurisdizionale e governati da un principio fondamentale, quello del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari, che presuppone l’esclusione di qualsiasi forma di interferenza o di mediazione da parte degli organi politico-governativi.

Tale previsione, dunque, sembra destinata a ricevere applicazione per lo più nell’ambito dei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea.

Dubbi analoghi sembrano porsi, inoltre, nella individuazione di una chiara forma di raccordo fra la su citata previsione normativa e quella di nuovo conio introdotta dall’art. 696-*sexies* c.p.p. che, senza richiamare il contenuto della condizione di reciprocità, regola in linea generale l’esercizio dei poteri del Ministro della giustizia nell’ambito delle procedure di mutuo riconoscimento, attribuendogli, nei casi e nei modi previsti dalla legge, la sola facoltà di verifica o di garanzia dell’osservanza delle condizioni dell’esecuzione della decisione eventualmente poste dall’Italia o dal Paese membro UE, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Per effetto della regola di prevalenza delle norme sovranazionali su quelle codicistiche, a fronte di una richiesta di cooperazione formulata sulla base di una convenzione internazionale o di un atto dell’Unione europea il Ministro non dovrebbe procedere alla verifica della sussistenza di “idonee garanzie di reciprocità” da parte dello Stato richiedente. Tale principio, dunque, dovrebbe operare, principalmente se non esclusivamente, nei casi in cui le richieste siano avanzate al di fuori di uno specifico quadro di riferimento normativo sovranazionale o internazionale¹³.

4. La codificazione del principio del mutuo riconoscimento.

All’interno del Libro XI un nuovo Titolo I-*bis* (artt. da 696-*bis* a 696-*decies* c.p.p.) è stato appositamente dedicato ai principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri UE, delineando un micro-sistema di

¹³ C. PONTI, *Riforma dell’assistenza giudiziaria penale e tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano. Dalla legge n. 149 del 2016 al recepimento della direttiva 2014/41/UE*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 2 ottobre 2017, p. 10.

cooperazione che, in attuazione del comma 1, lett. f), della norma di delega contenuta nell'art. 4 della l. n. 149/2016, si affianca a quello tradizionale dell'assistenza giudiziaria in forma rogatoria¹⁴.

La codificazione "interna" del principio del mutuo riconoscimento è contenuta, in particolare, nell'art. 696-*bis* c.p.p., ove si afferma che lo stesso è regolato dal nuovo Titolo I-*bis* e dalle altre disposizioni di legge che attuano gli strumenti di diritto derivato dell'Unione europea, precisandosi, da un lato, che le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato, dall'altro lato che l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni¹⁵.

Si ripropone in tal modo, con la previsione di una regola generale di sistema chiamata a governare il funzionamento dell'intero panorama degli strumenti del mutuo riconoscimento, l'idea guida a suo tempo elaborata dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 circa la necessità che, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, le decisioni giudiziarie circolino liberamente come i beni economici, sul presupposto della reciproca fiducia tra gli ordinamenti giuridici ed economici degli Stati membri.

In questa generale cornice di riferimento, fatto salvo l'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali della persona, la cui possibile violazione è comunque ostativa al riconoscimento e all'esecuzione dei relativi provvedimenti (art. 696-*ter* c.p.p.), le decisioni giudiziarie degli Stati membri sono trasmesse direttamente fra le autorità interne ed estere interessate (art. 696-*quater* c.p.p.).

La loro tempestiva esecuzione, di regola, non presuppone l'esercizio di alcun sindacato di merito (artt. 696-*quinquies*, 696-*octies* e 696-*novies* c.p.p.), mentre il Ministro della giustizia è eccezionalmente investito di un compito di supervisione circa «l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorità giudiziaria dello Stato membro» (art. 696-*sexies* c.p.p.).

La mancata previsione di un vaglio di proporzionalità si spiega, probabilmente, attraverso la rilevazione della esistenza di una ineliminabile frattura nei rapporti fra il principio del reciproco riconoscimento e quello di proporzionalità: mentre il primo presuppone la mutua fiducia e comporta una sorta di automaticità nell'esecuzione dell'euro-mandato, accompagnandosi a casi di rifiuto assai limitati e tassativi, il

¹⁴ M.R. MARCHETTI, *Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate e occasioni perdute*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1545 ss.; F. RUGGIERI, *Il Libro XI del codice di rito. Guida minima*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1766 ss.; G. DE AMICIS, *Dalle rogatorie all'ordine europeo di indagine*, cit., p. 25 ss.

¹⁵ Per un ampio commento alla nuova disciplina introduttiva dei principi generali del mutuo riconoscimento v. A. MANGIARANCINA, *Sub artt. 696-bis – 696 decies c.p.p.*, in A. Marandola (a cura di), *Cooperazione giudiziaria penale*, Giuffrè, 2018, p. 11 ss.; v., inoltre, G. DE AMICIS, *Il principio del reciproco riconoscimento e la sua attuazione nel diritto interno*, in AA.VV., *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti e E. Selvaggi, Cedam, 2019, p. 239 ss.

secondo, al contrario, si fonda sulla previsione di un margine di apprezzamento da parte delle autorità nazionali sia in fase di emissione che di esecuzione della richiesta .

Una scelta diversa, tuttavia, da quella che il legislatore ha operato in sede di recepimento della direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo d'indagine, poiché la previsione contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 108/2017, nel ricollegarsi direttamente alla generale disposizione di cui all'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, impone che l'ordine di indagine sia emesso ed eseguito solo nella misura meno invasiva possibile dei diritti e delle libertà del soggetto coinvolto nel compimento degli atti richiesti, avuto riguardo al raggiungimento dello scopo cui essi sono preordinati e tenuto conto delle esigenze investigative o probatorie del caso, della gravità dei reati per cui si procede e della relativa pena.

Il principio del mutuo riconoscimento viene in tal modo "positivizzato" come principio generale di diritto dell'Unione e viene direttamente recepito nell'ordinamento interno come base legale di un nuovo sistema di cooperazione, ponendosi, da un lato, quale canone regolativo dei singoli atti normativi europei che ad esso si ispirano, dall'altro lato, quale principio di diritto europeo che funge da paradigma interpretativo per orientare e risolvere le diverse questioni problematiche inevitabilmente sottese alla prassi dei meccanismi di funzionamento delle più disparate procedure di mutuo riconoscimento.

Un principio generale, dunque, il cui ambito di applicazione si delimita secondo frontiere mobili, alla luce dell'altro principio, anch'esso positivamente stabilito, della «prevalenza del diritto europeo» (art. 696, comma 1, c.p.p.).

Espressione, questa, pregnante ed impegnativa per l'intero ordinamento giuridico-penale, poiché il richiamo al diritto europeo evoca il portato delle implicazioni sottese all'accoglimento dei principi progressivamente maturati nella elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia e, attraverso l'art. 6 TUE, della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, individuando nella figura del giudice nazionale quella di un "giudice comune" chiamato ad applicare garanzie e forme di tutela talora di incerta ricostruzione, poiché originate da fonti normative il cui intersecarsi rende assai problematica l'individuazione della *regula iuris* concretamente applicabile.

5. Le rogatorie.

La riforma della disciplina codicistica in tema di rogatorie ha seguito una pluralità di linee direttrici, nella prospettiva di rendere il sistema di assistenza quanto più possibile omogeneo a quello disegnato per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine europeo dal d.lgs. n.108/2017, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la cooperazione si instauri, o meno, fra i Paesi membri dell'Unione europea.

Entro tale prospettiva il legislatore ha inteso valorizzare: a) la complessiva revisione degli strumenti della cooperazione, il cui novero viene ampliato fino a ricomprendere mezzi di acquisizione probatoria di natura tecnologica (come l'esame

mediante videoconferenza o la teleconferenza), oppure forme di assistenza non rogatorie sviluppatesi a livello convenzionale (come le squadre investigative comuni); *b*) una maggiore rapidità nei meccanismi della cooperazione, che viene perseguita sia favorendo la diretta corrispondenza tra le autorità giudiziarie, sia circoscrivendo l'area di incidenza dei poteri del Ministro della giustizia; *c*) la semplificazione del procedimento di esecuzione delle richieste di assistenza mediante l'eliminazione dell'*exequatur* della corte d'appello; *d*) l'imposizione di termini precisi ai fini dell'espletamento di tali richieste da parte delle autorità coinvolte; *e*) la garanzia di una maggiore efficacia, in termini di utilizzabilità nel procedimento in corso nello Stato assistito, dei risultati probatori della mutua assistenza, prevedendo che l'autorità richiedente possa essere autorizzata ad assistere al compimento degli atti; *f*) la riformulazione, sul versante attivo, delle disposizioni relative all'inutilizzabilità degli atti assunti con rogatoria e alla disciplina dell'uso probatorio di atti o informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità straniera.

Il tradizionale procedimento rogatorio seguiva le cadenze di uno schema binario incentrato sulla previsione di un doppio vaglio deliberativo, di natura sia politica che giurisdizionale.

In conformità ai criteri dettati dalla legge delega, il d.lgs. n. 149/2017 ha profondamente inciso su tale assetto, introducendo disposizioni finalizzate al contenimento dei poteri di spettanza ministeriale, diversificati nella loro incidenza a seconda del contesto entro cui si inserisce la domanda di assistenza giudiziaria: nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto rapporti con Stati membri dell'Unione europea il potere di blocco del Ministro permane nella misura in cui le fonti euro-unitarie lo contemplano, mentre nell'ipotesi di rapporti con Stati diversi da quelli dell'Unione europea si conferma quanto già sancito nella norma previgente, ossia che il potere di non dare corso alla rogatoria può essere esercitato nei casi – di valenza strettamente politica – di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, di inadeguate garanzie di immunità nei confronti della persona citata o di mancanza di idonee garanzie di reciprocità, nonché nelle ulteriori ipotesi – oggetto di un successivo controllo finanche in sede giudiziaria – di contrarietà dell'atto richiesto alla legge o ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ovvero di pericolo di trattamenti discriminatori.

Orbene, se si considera che nella prospettiva euro-unitaria tutti gli atti normativi adottati sulla base del principio del mutuo riconoscimento mirano a fluidificare la cooperazione attraverso la previsione di procedure semplificate, con l'abolizione di ogni vaglio di opportunità politica, e che la normativa interna di ratifica della convenzione di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 sembra essersi mossa, pur essa, nella direzione della "depoliticizzazione" del sistema di assistenza giudiziaria, è evidente che la riforma del sistema mira ad introdurre nel corpo codicistico procedimenti di mutua assistenza a struttura differenziata: una procedura "a tempo unico", con vaglio esclusivamente giudiziario, nei rapporti tra Stati

dell'Unione europea; una procedura "a due tempi", che conserva oltre al vaglio giudiziario anche la tradizionale funzione di filtro politico, al di fuori di tale circuito¹⁶.

Al riguardo va considerata una novità di particolare rilievo che la riforma ha introdotto nelle modalità di esercizio del potere di blocco.

Se il testo previgente non indicava, per le rogatorie passive, alcun termine entro il quale il ministro dovesse determinarsi in ordine alla richiesta ricevuta, il d.lgs. n. 149/2017 ha invece introdotto uno sbarramento temporale pari a trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda di assistenza (art. 723, comma 1, c.p.p.).

La previsione, tuttavia, presta il fianco ad alcuni rilievi critici, poiché il termine ha una valenza meramente ordinatoria, mentre il nuovo quadro normativo non chiarisce come il Ministro debba esercitare il suo potere di blocco in caso di "trasmissione diretta" della rogatoria.

Nei casi in cui le regole pattizie consentano tale forma di trasmissione al di fuori delle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro può esercitare il suo controllo sulla rogatoria anche se la stessa venga inoltrata per via diretta all'autorità giudiziaria italiana. A tal fine, infatti, il legislatore delegato ha previsto che la domanda di assistenza giudiziaria pervenga al Ministro della giustizia attraverso l'autorità giudiziaria italiana che l'ha ricevuta dall'estero.

Sulla base di una lettura sistematica dell'art. 723 c.p.p. può dunque sostenersi che, una volta ricevuta per tale via la rogatoria, il Ministro provveda sulla domanda di assistenza, comunicando l'eventuale decisione inibitoria all'autorità giudiziaria interessata, come prevede l'ultimo comma della medesima disposizione¹⁷.

Innovazioni di particolare rilievo, inoltre, hanno riguardato la fase "giudiziaria" del procedimento rogatorio, con riferimento alle determinazioni dell'autorità competente all'*exequatur* e all'esecuzione della rogatoria. Mentre nel precedente sistema la garanzia giurisdizionale ruotava attorno alla competenza della corte d'appello, che deliberava sull'ammissibilità della richiesta di assistenza, delegando l'esecuzione ad un suo componente o al g.i.p., il novellato art. 724 affida al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta la competenza non solo a ricevere la richiesta di assistenza giudiziaria, ma anche a provvedere sull'ammissibilità della stessa e sulla sua esecuzione, salvo che si tratti di un atto del giudice o per il quale sia richiesta l'autorizzazione del giudice.

Se, da un lato, emerge con chiarezza che le istanze di semplificazione sotto il profilo procedurale sono state realizzate affievolendo l'intensità del vaglio in sede giudiziaria e individuando nel *dominus* delle indagini l'organo esecutivo delle richieste di assistenza, sulla falsariga di quanto previsto nell'attuazione della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale, dall'altro lato si è osservato che i medesimi risultati avrebbero potuto raggiungersi prevedendo che la corte d'appello, in caso di

¹⁶ G. DI PAOLO, *La riforma della disciplina codicistica delle rogatorie internazionali*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 3431.

¹⁷ E. CALVANESE, *La "nuova" assistenza giudiziaria: le rogatorie dall'estero e per l'estero*, in AA.VV., *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti e E. Selvaggi, Cedam, 2019, p. 60 ss.

accoglimento della domanda, delegasse il pubblico ministero allorché la richiesta riguardasse il compimento delle indagini, ovvero il g.i.p. quando l'attività fosse di competenza del giudice, eliminando così la possibilità di investire un consigliere delegato della stessa corte¹⁸.

Peraltro, l'attribuzione di un vaglio deliberativo al procuratore, che nell'ipotesi di accoglimento della richiesta provvederà anche all'esecuzione, determina sostanzialmente la reiterazione degli stessi "passaggi" precedentemente previsti, ma a parti invertite¹⁹. Ove sussista, infatti, la necessità di un intervento del giudice, ovvero di atti da compiersi dinanzi a quest'ultimo, il procuratore li dovrà trasmettere al g.i.p. distrettuale per l'attività di sua competenza, ma nella prima ipotesi gli atti torneranno nuovamente al procuratore della Repubblica per la relativa esecuzione.

Pur difettando la possibilità di impugnare il provvedimento ammissivo della richiesta (carezza giustificabile con le esigenze di segretezza delle attività d'indagine, ma certamente produttiva di un *deficit* di tutela dei soggetti coinvolti dal procedimento rogatorio), deve ritenersi, pertanto, che l'eliminazione dell'*exequatur* della corte d'appello non comporta l'abolizione di ogni controllo in sede giudiziaria, ma, più semplicemente, la redistribuzione – nella prospettiva, ritenuta centrale, di una maggiore efficienza dell'attività investigativa – della funzione di controllo circa l'ammissibilità/legittimità della richiesta, sinora attribuita alla corte d'appello, tra il procuratore distrettuale e il g.i.p., che la eserciteranno sugli atti di rispettiva competenza²⁰.

Quanto all'oggetto del vaglio di ammissibilità, il procuratore distrettuale – ovvero il g.i.p. nei casi di sua competenza – dovrà anzitutto procedere ad un vaglio preliminare sulla ritualità dell'investitura (che comprende, ad es., la verifica sulla competenza territoriale e sui canali di comunicazione previsti dalle norme pattizie e dal codice), sulla legittimazione dell'autorità richiedente, sulla natura e finalità dell'attività richiesta nonché, in generale, sull'osservanza delle formalità prescritte dal diritto internazionale e, in mancanza, dalle norme interne²¹.

Esaurita questa prima fase, occorre poi accertare la sussistenza delle condizioni che rendono esigibile la richiesta di assistenza dello Stato straniero. Ai sensi dell'art. 724, comma 6, l'esecuzione della richiesta di assistenza dovrà infatti essere rigettata se: a) gli atti richiesti dall'autorità straniera sono vietati dalla legge o contrari all'ordinamento giuridico dello Stato (comma 7, lett. a); b) il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato anche dalla legge italiana (comma 7, lett. b), e non risulta il consenso (liberamente espresso) dell'imputato alla domanda di assistenza giudiziaria; c) vi sono fondate ragioni per ritenere che il processo per cui è

¹⁸ M.R. MARCHETTI, *Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate e occasioni perdute*, cit., p. 1547.

¹⁹ S. ARASI, "Nuovi" rapporti giurisdizionali con le autorità straniere: le modifiche al codice di procedura penale, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, p. 580.

²⁰ G. DI PAOLO, cit., p. 3432 ss.

²¹ M.R. MARCHETTI, *Rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Cedam, 2018, p. 1090 ss.

richiesta assistenza sia “discriminatorio” (comma 7 lett. c), e non risulta il consenso (liberamente espresso) dell'imputato alla relativa richiesta.

Nel riformare l'art. 724 c.p.p., il legislatore delegato ha peraltro disciplinato in modo non del tutto chiaro le sequenze della procedura. Nel testo previgente, infatti, la corte di appello procedeva alla fissazione di un'udienza partecipata dal solo procuratore generale, volta alla verifica preliminare della ammissibilità della rogatoria (art. 724, comma 1, c.p.p.), decidendo con ordinanza (art. 724, comma 4, c.p.p.), nella quale indicava anche l'autorità designata per la sua esecuzione (art.725, comma 1, c.p.p.).

La novellata disposizione dell'art. 724 c.p.p., da un lato, stabilisce che nelle ipotesi in cui procede il p.m. si dia senza ritardo esecuzione alla richiesta con decreto motivato, dall'altro lato, però, nulla prevede per le residue evenienze. Dal tenore del combinato disposto delle attuali disposizioni di cui agli artt. 724 e 725 c.p.p. sembrerebbe comunque esclusa una procedura di *exequatur* quando la competenza sia attribuita al giudice. Pertanto, una volta ricevuta la richiesta di assistenza il p.m. o il giudice per le indagini preliminari, a seconda delle ipotesi, dovranno pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, senza formalità, disponendo contestualmente gli atti esecutivi necessari²².

La nuova procedura esecutiva disciplinata dall'art. 724 c.p.p. riguarda le sole richieste di assistenza giudiziaria per «le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca». Ed in tal senso appare orientata la legge delega, stabilendo che «le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere».

La precedente formulazione della norma aveva invece una portata applicativa più ampia, in quanto la procedura esecutiva interessava ogni forma di “rogatoria dell'autorità straniera” (fatti salvi i casi di cui agli artt. 726 e 726-ter c.p.p.). La nozione di rogatoria, infatti, ricomprendeva ogni richiesta inviata da un'autorità straniera per «comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria», indicata nel primo comma del previgente art. 723 c.p.p.

Non è ben chiaro quale sia la procedura da seguire per tutte le domande che fuoriescano dal più stretto perimetro dell'attuale primo comma dell'art. 724 c.p.p. e che non siano espressamente disciplinate dalle rimanenti disposizioni dedicate alla disciplina di specifiche tipologie di assistenza giudiziaria.

Vengono in considerazione, in particolare, tutte quelle attività di assistenza previste dai trattati internazionali che non hanno finalità, neppure strumentale, rispetto allo svolgimento delle attività di acquisizione probatoria. Così, ad esempio, tra le citazioni è prevista anche quella per la comparizione di persone indagate o imputate (art.7, § 3, CEAG); tra le notificazioni figura la generica «consegna di atti processuali o provvedimenti giudiziari» (ex art. 7, § 1, CEAG); tra le comunicazioni, la trasmissione di estratti del casellario giudiziale (art. 13 CEAG) ovvero l'acquisizione di copie di

²² E. CALVANESE, *op. cit.*, p. 64.

sentenze penali o di provvedimenti iscritti nei casellari giudiziari (art. 4 del Protocollo aggiuntivo alla CEAG).

La nuova formulazione dell'art. 724 c.p.p., nel recepire alla lettera il criterio direttivo della legge delega, ha finito per lasciare senza una compiuta disciplina positiva la trattazione delle richieste di assistenza sia per la comparizione di persone indagate o imputate, e comunque per l'esecuzione di notificazioni dirette a queste ultime nei casi in cui non sia prevista la notifica diretta (ciò che, sostanzialmente, si verifica per tutta la cooperazione giudiziaria extra-europea), sia per la esecuzione della gran parte delle attività cd. "ancillari", dunque non strumentali alle tipiche attività di acquisizione probatoria, per le quali sembra comunque residuare il controllo ministeriale.

Il vuoto normativo, tuttavia, sembra possa essere colmato facendo applicazione dell'esegesi già in passato accolta relativamente alle rogatorie aventi ad oggetto il sequestro conservativo, che non era annoverato tra le attività disciplinate dal previgente art. 723 c.p.p. Pertanto, potrebbe ritenersi che le citate attività siano comunque eseguibili nello Stato con le stesse modalità di quelle ora indicate dal primo comma dell'art. 724 c.p.p., in presenza di fonti pattizie che le disciplinano espressamente o che obbligano gli Stati aderenti ad un'attività di "ampia collaborazione"²³.

Sotto il profilo delle modalità esecutive, e in particolare della legge applicabile per il compimento degli atti richiesti, è stata confermata (art. 725, comma 1) la regola della *lex loci* temperata, secondo cui trova applicazione la normativa processuale interna, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, in linea con quanto è sempre più frequentemente previsto negli accordi internazionali e con la disciplina seguita nel micro-sistema dell'ordine di indagine europeo e nella normativa interna di attuazione della Convenzione di mutua assistenza giudiziaria penale di Bruxelles del 29 maggio 2000.

Nel silenzio della legge delega, il decreto legislativo non ha introdotto alcuna disposizione in tema di rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento che decide sull'ammissibilità della rogatoria e sui relativi atti esecutivi.

La giurisprudenza, in passato, aveva in effetti escluso, in assenza di espresse previsioni, l'impugnabilità dell'ordinanza della corte di appello di *exequatur* della rogatoria internazionale, ritenendo soltanto esperibile il generale rimedio dell'incidente di esecuzione da parte dell'interessato avverso gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria italiana in esecuzione della rogatoria stessa²⁴.

Sul versante attivo delle domande di assistenza rimane inalterata, sia pure con qualche variante lessicale, la disposizione secondo cui, allorquando le norme pattizie consentono l'esecuzione della rogatoria secondo le modalità previste nel nostro

²³ E. CALVANESE, *op. cit.*, p. 65.

²⁴ Cfr. Cass., Sez. 3, 14 aprile 1999, Acampora, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2356, con nota di R. FOIS, *Ancora una pronuncia sulla non impugnabilità dell'ordinanza di exequatur della corte d'appello che dichiara esecutiva la rogatoria internazionale e sui limiti di operatività dell'incidente di esecuzione.*

ordinamento, l'autorità giudiziaria italiana, nel formulare la richiesta, dovrà specificare le modalità e le forme da seguire secondo la legge, ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti nel procedimento in corso in Italia (art. 727, comma 9). Si conferma, in tal modo, l'ipotesi di una deroga convenzionale al principio della *lex loci*, con l'annesso obbligo dell'autorità procedente di indicare le forme e le modalità da seguire affinché l'atto sia utilizzabile nell'ordinamento interno, ma non il regime relativo alle conseguenze della sua inosservanza, poiché in base alla nuova formulazione dell'art. 729, comma 2, l'esecuzione della richiesta di assistenza con forme e modalità diverse da quelle richieste darà luogo alla sanzione della inutilizzabilità «solo nei casi in cui l'inutilizzabilità è prevista dalla legge».

La novellata disposizione di cui all'art. 729-bis c.p.p. ha dettato una disciplina positiva per l'ipotesi della documentazione spontaneamente trasmessa da una "autorità" di altro Stato, senza distinguerne quindi la tipologia né la provenienza. Si è stabilito, al riguardo, che la documentazione sia acquisita al fascicolo del pubblico ministero. Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo, il riferimento al fascicolo del p.m. verrebbe a spiegarsi con la circostanza che lo scambio di informazioni ha il suo ambito di elezione nell'attività di indagine penale.

Per quel che attiene, inoltre, alla utilizzazione processuale degli atti provenienti dall'estero attraverso questa modalità, la riforma non si esprime, anche se la questione, come si ricava dalla stessa relazione ministeriale, risulterebbe risolta dall'art. 78 disp. att. c.p.p., che tuttavia sembra avere un limitato ambito di operatività.

Né, peraltro, risulta rimodulato l'assetto dell'art. 431 c.p.p., che relativamente alla formazione del fascicolo per il dibattimento fa riferimento soltanto alla documentazione acquisita all'estero «mediante rogatoria internazionale» ovvero agli atti (non ripetibili o comunque assunti con le garanzie difensive) assunti all'estero con le medesime modalità (lett. d e f).

La nuova disposizione normativa stabilisce, inoltre, che l'autorità giudiziaria che riceve la documentazione proveniente dall'estero sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste alla sua utilizzabilità.

Sul punto la relazione ministeriale rileva che il rispetto degli eventuali vincoli di utilizzabilità indicati dall'autorità che ha trasmesso atti o informazioni non verrebbe ad incidere sul disposto del vigente art. 78 disp. att. c.p.p., che regola l'ingresso nel processo della documentazione degli atti di un procedimento penale straniero. Ciò in quanto la giurisprudenza si è attestata sul principio che possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, a seguito di accordo delle parti processuali per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del p.m., non affetti da forme di inutilizzabilità c.d. "patologica", dunque non assunti *contra legem*, ed il cui impiego sia, in quanto tale, vietato in modo assoluto in qualsiasi fase del procedimento²⁵.

²⁵ Cfr., ad es., Cass., Sez. 2, 28 novembre 2013, Ayachi, in *CED Cass.* 258221.

6. L'extradizione.

Anche l'istituto dell'extradizione registra modifiche di significativo rilievo con riguardo al versante passivo della relativa procedura, poiché la modifica dell'art. 698, comma 2, c.p.p. ha dato seguito alla decisione della Corte costituzionale n. 223/1996 relativa all'extradizione per reati punibili, o puniti, con la pena di morte, stabilendo che l'extradizione può in tale ipotesi concedersi solo quando si accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena capitale ovvero, se inflitta, sia stata commutata in una pena diversa: nel caso in questione, dunque, non sarà possibile accogliere la correlativa domanda di estradizione processuale²⁶.

Si è inoltre prevista una più precisa ripartizione di competenze fra il Ministro e l'autorità giudiziaria, poiché al primo spetta la valutazione circa la possibilità di rifiutare l'extradizione quando questa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, mentre parametri più precisi ne regolano il potere di rifiutare l'extradizione del cittadino con riferimento ai profili della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato (art. 697, comma 1-ter, c.p.p.).

La struttura del procedimento passivo è confermata nelle sue linee portanti, poiché l'extradizione si realizza mediante una fase giurisdizionale (presso la corte d'appello) ed una fase amministrativa (che vede protagonista il Ministro della giustizia, che apre e chiude il procedimento), ma la nuova disciplina prevede che l'extradizione non sia il solo strumento di consegna allo Stato estero, dal momento che nell'ambito euro-unitario è possibile attivare la diversa disciplina del mandato d'arresto europeo, che consente l'attivazione di una procedura di consegna più rapida e facilitata dei ricercati, basata sul principio del mutuo riconoscimento (art. 697, comma 1, c.p.p.).

Una maggior tutela dell'extradando, peraltro, si realizza attraverso la previsione dell'obbligo, in capo al procuratore generale, di procedere al suo interrogatorio e della indefettibilità della presenza del difensore al momento della dichiarazione dell'eventuale consenso all'extradizione e della rinuncia al principio di specialità. È introdotta la possibilità per l'autorità italiana, ove prevista da convenzioni internazionali, di chiedere direttamente a quella estera la trasmissione di documentazione e informazioni suppletive (art. 703, commi 2 e 3, c.p.p.).

Una maggiore celerità del procedimento di estradizione passiva ha ispirato, inoltre, la previsione dei termini entro i quali devono svolgersi le diverse attività, poiché l'art. 703, comma 1, c.p.p. dispone che il Ministro, nel caso in cui dia corso alla domanda, la trasmette entro trenta giorni al procuratore generale competente, il quale a sua volta deve presentare le proprie requisitorie nei successivi trenta giorni. Anche la corte di appello e quella di cassazione devono rispettare un termine, sia pure ordinatorio, di sei mesi per l'adozione delle relative decisioni, con la conseguenza che il

²⁶ M.R. MARCHETTI, *Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate e occasioni perdute*, cit., p. 1548.

procedimento di estradizione dovrebbe concludersi al massimo entro il termine di quattordici mesi, cui devono tuttavia aggiungersi i tempi per la decisione ministeriale sulla consegna e quelli relativi alla sua materiale esecuzione allorché venga concessa, oltre ai tempi dell'eventuale giudizio di impugnazione in sede amministrativa, che sarebbe stato preferibile eliminare radicalmente, ovvero circoscrivere ad ipotesi eccezionali, tassativamente predeterminate dal legislatore.

Maggiormente incisive risultano le novità sul versante dell'extradizione attiva, là dove si è ridefinita la natura del principio di specialità (art. 721 c.p.p.), il cui ambito di garanzia è stato riconfigurato come introduttivo di una causa di sospensione non operante nella fase delle indagini, ma soltanto con riguardo alla fase processuale, ossia dopo che è stata esercitata l'azione penale. L'ordinanza di sospensione è ricorribile per cassazione dal p.m., dall'imputato e dal suo difensore, ma il ricorso non ha effetto sospensivo. La sospensione del processo, peraltro, non impedisce il compimento di eventuali atti urgenti e l'assunzione delle prove non rinviabili, nonché di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

Il principio di specialità, tuttavia, non opera in presenza di condizioni tassativamente individuate, ossia quando: *a)* lo Stato estero ha consentito all'estensione; *b)* l'estradata ha espresso il proprio consenso con le modalità indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-*bis*; *c)* l'estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

La relazione illustrativa, sul punto, afferma che il nuovo testo dell'art. 721 c.p.p. deve leggersi congiuntamente con la nuova disposizione di cui all'art. 721-*bis* c.p.p., che regola i presupposti della richiesta di estensione dell'extradizione, precisando che lo scopo della norma in esame è quello di impedire che la pendenza del processo possa costituire l'occasione per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, che pertanto possono essere emessi, ma restano sospesi "fino alla concessione della estensione dell'extradizione". In altri termini, resta fermo il principio che la specialità preclude l'adozione di provvedimenti limitativi della libertà, non anche che non si possa sottoporre a processo l'estradata per fatto anteriore, sempre che la sospensione del processo non sia prevista da una convenzione internazionale e sempre che non ricorrano le condizioni per le quali la garanzia non opera.

Ne discende che non è preclusa l'attività di indagine, anche solo in funzione della raccolta di elementi tali da concretare la soglia dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'ottenimento di un titolo cautelare.

Si ritiene pertanto ammissibile, secondo la relazione illustrativa, "porre in essere tutta l'attività necessaria all'emissione del provvedimento di custodia cautelare strumentale alla richiesta di estensione dell'extradizione. Sarebbe infatti paradossale che il principio impedisse la richiesta di estensione che rappresenta conseguenza logica della specialità e che per poter essere fruita necessita tuttavia della medesima documentazione di quella principale: *id est* un provvedimento restrittivo che peraltro può essere emesso soltanto quando sussistano i presupposti".

Il nuovo assetto normativo, in sostanza, mira a contemperare l'osservanza del principio di specialità con le correlate esigenze di accertamento dei fatti di rilevanza

penale e, ove possibile, favorire il tempestivo riconoscimento dell'innocenza della persona coinvolta, prendendo al contempo le distanze dal tradizionale orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi nella nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2001 (caso "Ferrarese"), che inquadrava il principio di specialità nello schema della condizione di procedibilità la cui assenza inibiva l'esercizio dell'azione penale²⁷.

La scelta legislativa in merito alla configurazione della specialità nell'estradizione attiva è stata criticata da una parte della dottrina poiché, diversamente dalle previsioni contenute nella legge delega, ed in particolare nell'art. 4, comma 1, lett. d), n. 12, che statuisce che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità opera come causa di sospensione del procedimento – con sospensione automatica della prescrizione – e dell'esecuzione della pena, senza precludere l'assunzione di atti urgenti o di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna, il legislatore delegato ha modificato solo in parte il principio, che, pur configurato quale causa di sospensione, non opera nella fase delle indagini, ma solo in relazione alla fase processuale²⁸. In forza del legame tra la sua operatività ed il momento in cui l'estradato rientra nel territorio dello Stato, nonché tra la sospensione e questo elemento, il procedimento dovrebbe invece "bloccarsi" nella fase in cui si trova al momento del rientro.

7. Il trasferimento dei procedimenti penali.

Una rilevante novità è infine rappresentata dall'inserimento nel codice dell'istituto del trasferimento dei procedimenti penali (artt. 746-*bis* ss. c.p.p.), al fine di ovviare ad eventuali conflitti di giurisdizione e, in prospettiva, di evitare il realizzarsi di evenienze in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.

Le fonti normative dell'istituto sono assai risalenti nel tempo ed hanno origine per lo più convenzionale, disciplinando situazioni assai diverse tra loro, anche se volte a regolare, per lo più, i rapporti di frontiera²⁹. All'interno della nostra tradizione si richiamano, in tal senso, i modelli offerti dalla Convenzione italo-jugoslava per la prevenzione e la repressione delle contravvenzioni commesse nelle foreste di frontiera (punibili nello Stato di residenza del reo, su richiesta dello Stato in cui sono state commesse), ovvero dalla Convenzione italo-francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, per le quali si prevede un regime particolare di trasferimento, rispettivamente all'autorità italiana ed a quella francese, del potere di perseguire certe tipologie di reato (in relazione al passaggio di viaggiatori, bagagli, merci e capitali attraverso la frontiera).

²⁷ Cfr. sul punto i rilievi di S. MARCOLINI, *Le modifiche in tema di estradizione*, in AA.VV., *Processo penale e regole europee. Atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di F. Ruggieri, Giappichelli, 2018, p. 116 ss.

²⁸ M.R. MARCHETTI, *op. ult. cit.*, p. 1549.

²⁹ Su tali profili sia consentito rinviare, anche per ulteriori approfondimenti bibliografici, a G. DE AMICIS, *Sul trasferimento dei procedimenti penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1246 ss.

Un modello classico di coordinamento inter-giurisdizionale è inoltre offerto dall'analisi dell'art. 22 del Trattato dell'11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, secondo cui il nostro Paese provvede nel suo territorio alla punizione dei delitti commessi in territorio vaticano "a richiesta della Santa Sede e per delegazione" (che potrà esser data dalla medesima di volta in volta, o in modo permanente, salva l'ipotesi in cui l'autore del delitto si sia rifugiato in territorio italiano, "nel quale caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane"). Nella prima delle evenienze considerate da tale norma pattizia, come si è osservato, si è dinanzi ad un meccanismo di esercizio della giurisdizione per delegazione, in cui le autorità giudiziarie italiane ricevono "un nuovo potere giurisdizionale" indipendentemente dal fatto che esse possano o meno giudicare il caso alla stregua del loro diritto.

Un'ipotesi peculiare di trasferimento del processo, infine, può ravvisarsi nell'art. VII della Convenzione di Londra del 19 giugno 1950 – in relazione ai crimini dovuti alla presenza di truppe straniere appartenenti alla N.A.T.O. – che stabilisce un complesso meccanismo di giurisdizioni prioritarie, nel quale rientra anche la possibilità di rinuncia da parte dello Stato italiano all'esercizio della giurisdizione per certi reati che dovrebbero essere giudicati in Italia. Pur configurandosi in tal caso, quale effetto della rinuncia, un divieto di procedere in Italia per lo stesso reato, non sembra esservi un corrispondente obbligo di procedere da parte dello Stato incaricato, che pur acquistando un titolo esclusivo per l'esercizio dell'azione penale, pare non esser vincolato da alcun obbligo circa l'effettiva attivazione del processo.

Il precedente storico più significativo è rinvenibile, tuttavia, nella Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972, internazionalmente entrata in vigore dal 30 marzo 1978 ma dal nostro Paese non ancora ratificata, nonostante la sottoscrizione avvenuta il 26 maggio 2000.

La valenza della formula lessicale "trasferimento delle procedure penali" sta ad indicare un fenomeno per il quale, allorché un soggetto sia imputato di un reato e ci si trovi dinanzi ad una situazione in cui rilevano elementi diversamente orientati a strutturare la competenza giurisdizionale di una pluralità di Stati, si attribuisce valore preminente ad uno o più di essi, in modo da giustificare la competenza di un solo Stato nel cui ambito territoriale si svolgerà il giudizio, con la contestuale rinuncia degli altri a procedere. Il trasferimento, dunque, accoglie in sé il principio della distribuzione della giurisdizione penale, quale strumento di soluzione preventiva dei conflitti di competenza internazionale, contribuendo a realizzare, pur nella riconosciuta assenza della unicità di un criterio di designazione del giudice competente, un obiettivo politico e giuridico di grande rilevanza, come l'introduzione del principio del *ne bis in idem* a livello internazionale³⁰.

Osservato nella sua dimensione operativa, l'istituto determina, in linea di massima, un duplice effetto: l'assunzione del giudizio nei suoi aspetti cognitivi o

³⁰ Cfr. A. BRANCACCIO, *Metodi di cooperazione e assistenza giudiziaria (lettere e commissioni rogatorie, trasferimento della procedura penale)*, in AA.VV., *Diritto penale internazionale (Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura)*, n. 1-2, 1979, p. 104 ss.

decisori, da un lato, e, dall'altro lato, la rinuncia all'esercizio della *potestas puniendi*. Più in particolare, nello Stato che formula la richiesta di accettare il trasferimento di un processo penale – ossia nello Stato richiedente – l'accoglimento della richiesta determina un ostacolo a perseguire il reato (ostacolo che può configurarsi nel nostro sistema quale causa di improcedibilità, ovvero di difetto di giurisdizione). Nello Stato richiesto, invece, la perseguibilità dei reati rimane sottratta ai limiti che in linea generale si ricollegano alla rilevanza dei cosiddetti elementi di estraneità (limiti di ordine sostanziale o processuale, ricavabili dalla trama normativa delineata negli artt. 7-10 c.p.)³¹.

Si tratta, comunque, di un modello generale di cooperazione alla cui base v'è una scelta – la garanzia dello svolgimento sul territorio di una fase rilevante di un processo che ha avuto origine all'estero – il cui contenuto può manifestarsi non solo attraverso il meccanismo del trasferimento dei processi, ma anche attraverso il connesso istituto dell'esecuzione delle sentenze: nel primo caso, gli organi giudiziari di uno Stato si fanno carico di proseguire l'azione penale avviata in un altro ordinamento, mentre nel secondo caso provvedono al riconoscimento del valore di cosa giudicata di una sentenza straniera e all'attuazione delle misure esecutive connesse a tale pronuncia (condanna principale ed accessoria, sorveglianza della persona condannata, confisca dei beni, ecc.).

Con la riforma del Libro XI il legislatore ha individuato, quale presupposto indefettibile della procedura di trasferimento, l'esistenza di una convenzione internazionale che ne preveda l'attivazione. Inoltre, potrà farsi luogo al trasferimento o alla sua assunzione dall'estero solo in una fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.

Nell'art. 746-*bis*, comma 1, c.p.p. figura una iniziale clausola di salvezza finalizzata a preservare l'applicazione delle disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea³², distinguendo, in tal modo, le regole che specificamente presidiano i meccanismi di trasferimento e di assunzione dei procedimenti all'interno dello spazio territoriale europeo di libertà, sicurezza e giustizia dal quadro normativo applicabile invece nei rapporti con Stati diversi da quelli che aderiscono all'UE: per tali evenienze, infatti, la norma rinvia alle pertinenti disposizioni previste dalle convenzioni internazionali, introducendo però una parziale deroga al principio di sussidiarietà contemplato nell'art. 696, comma 3, c.p.p., poiché le disposizioni del codice che regolano le ipotesi di trasferimento si applicheranno alla duplice condizione che sussista una fonte

³¹ O. DOMINIONI – M. PISANI, *Sulla compatibilità del trasferimento dei processi penali con i principi dell'ordinamento interno*, in *Ind. pen.*, 1987, p.176 ss.

³² Si tratta della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29.

convenzionale di riferimento in materia e che le relative norme pattizie non dispongano diversamente³³.

Il meccanismo opera sia sul versante attivo che su quello passivo e si basa sui trattati internazionali che espressamente ne prevedono la possibilità di attivazione, mentre le disposizioni dettate nel codice di rito costituiscono “la fonte delle regole processuali necessarie a darvi attuazione”³⁴.

L’iniziativa, in caso di trasferimento all’estero (*ex art. 746-quater*, comma 1, c.p.p.), spetta al p.m. che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia, il quale può vietare l’esecuzione del trasferimento nel caso di compromissione della sicurezza, della sovranità o di altri interessi essenziali dello Stato, nonché nell’ipotesi di un processo che non assicuri il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, ovvero quando vi sia motivo di ritenere che l’indagato potrà essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, a trattamenti disumano o degradanti, o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

La scelta è dunque affidata al p.m. e, nel caso di trasferimento all’estero, è subordinata ad una sorta di *placet* del Ministro della giustizia; ove il trasferimento sia possibile, tuttavia, il g.i.p. emette decreto di archiviazione esercitando un potere di controllo in ordine al rispetto dei criteri di stretto collegamento territoriale – con il fatto o con le fonti di prova – di cui all’art. 746-bis, comma 3, c.p.p.

Nell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga all’estero, l’autorità procedente deve seguire infatti alcuni criteri – non rigidamente elencati secondo un ordine di priorità tassativo – che governano la decisione essenzialmente con riferimento alla valutazione dell’esistenza, o meno, di più stretti legami territoriali con il fatto o con le fonti di prova. Si tratta, in particolare, di criteri già indicati in risalenti fonti pattizie – ad es. la Convenzione sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972 (art. 8) – e poi transitati nella normativa europea³⁵, che la disposizione di cui all’art. 746-bis, comma 3, c.p.p. definisce nel: *a)* luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento; *b)* luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; *c)* luogo in cui si trova il maggior numero delle persone offese, di testimoni o delle fonti di prova; *d)* luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l’indagato.

Ulteriore criterio di riferimento è costituito, poi, dalla previsione relativa alla “impossibilità di procedere ad estradizione dell’indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto” (art. 746-bis, comma 3, lett. d), c.p.p.).

Le regole generali, valide per il trasferimento sia dall’estero che all’estero, prevedono una preclusione di carattere temporale-processuale secondo cui “il

³³ L. KALB, *Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «concordata»: il nuovo quadro normativo sul trasferimento dei procedimenti penali (nello spazio europeo e in quello internazionale)*, in *Arch. pen. (Speciale riforme)*, 7 maggio 2018, p. 14 ss.

³⁴ N. GALANTINI, *Effetti delle sentenze penali straniere e trasferimento dei procedimenti penali*, in AA.VV., *Processo penale e regole europee. Atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di F. Ruggieri, Giappichelli, 2018, p. 165 ss.

³⁵ Cfr. il considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale" (art. 746-bis, comma 2, c.p.p.). L'obiettivo, pertanto, è quello di evitare uno "sfasamento tra fasi procedurali o processuali, consentendo lo spostamento della sede soltanto nella fase preliminare ovvero investigativa"³⁶.

Al riguardo, tuttavia, si è rilevato come non risulti affatto chiaro se la previsione di un limite temporale legato alla fase antecedente all'esercizio dell'azione penale riguardi solo il nostro Stato ovvero anche il procedimento straniero e, in altri termini, se il parallelismo tra procedimenti riguardi soltanto i fatti per i quali si procede o coinvolga anche la fase nella quale gli stessi si trovano³⁷.

7.1. Segue: L'assunzione di procedimenti penali dall'estero.

In ordine alla prima ipotesi di trasferimento regolata dal codice, quella costituita dalla assunzione nello Stato di un procedimento penale pendente all'estero, la richiesta pervenuta al Ministro della giustizia viene trasmessa al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 746-ter c.p.p.), salvo che, in forza di eventuali regole pattizie autorizzative di un dialogo diretto nelle relazioni fra le autorità giudiziarie, vi sia già stato un rapporto consultivo dal cui esito sia scaturita la decisione di assunzione del procedimento estero (art. 746-ter, comma 2, c.p.p.). In tal caso, il p.m. dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministro del provvedimento di assunzione.

Se è vero che le modalità pratiche del trasferimento alle nostre autorità non appaiono compiutamente disciplinate, né si prevede espressamente attraverso quali forme o atti si integri la decisione di assunzione del procedimento, tuttavia il legislatore ha dettato una serie di significative previsioni a garanzia sia della prova già acquisita – che si ritiene efficace ed utilizzabile se non contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento (art. 746-ter, comma 7) – sia delle misure cautelari, anche reali, disposte nel procedimento assunto in Italia, per le quali si è introdotto un rinvio alla disposizione dell'art. 27 c.p.p., relativa alla incompetenza del giudice cautelare, in ragione, da un lato, della opportunità di un controllo rafforzato sui presupposti della cautela, dall'altro lato di una possibile difficoltà nella individuazione del giudice, ove la richiesta sia pervenuta al Ministro e l'assunzione non sia stata concordata tra i pubblici ministeri interessati e coinvolti nel rapporto diretto.

Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero deve essere computato in ordine agli effetti relativi ai termini di durata (art. 746-ter, comma 6, c.p.p.) applicandosi il comma 2 dell'art. 303 c.p.p., mentre si prevede una forma di tutela della persona offesa attraverso le disposizioni con cui si stabilisce che la decisione di assunzione deve esserle notificata con l'avviso della facoltà di proporre querela nell'ipotesi in cui la condizione di procedibilità fosse contemplata soltanto nel nostro

³⁶ N. GALANTINI, *cit.*, p. 165.

³⁷ M.R. MARCHETTI, *op. ult. cit.*, p. 1551.

ordinamento, laddove la querela già presentata presso l'autorità straniera mantiene la sua efficacia nell'ordinamento interno (art. 746-ter, commi 3 e 4, c.p.p.).

Si è osservato, ed il rilievo pare del tutto condivisibile, che la fattispecie del trasferimento “con assunzione”, anche se costruita con l'obiettivo di evitare il pericolo di duplicazioni di procedimenti *in idem*, sembra di per sé possedere potenzialità applicative più estese, in quanto la relativa disciplina non presuppone necessariamente una situazione di litispendenza³⁸.

L'art. 746-bis, contenente le cd. “disposizioni generali” che regolano il nuovo istituto, prevede tanto «il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda» (trasferimento in attivo), quanto «l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato estero» (trasferimento in passivo).

Così come impostato, dunque, il quadro normativo non sembra limitarsi ai trasferimenti di procedimenti “paralleli”, poiché, trovando il meccanismo del trasferimento la sua fonte in convenzioni internazionali, siffatta limitazione avrebbe la conseguenza di rendere non applicabile una convenzione che dovesse prevedere diversamente, ovvero costringerebbe il legislatore della ratifica ad introdurre le necessarie norme di adeguamento ed esecuzione. Il legislatore delegante, di contro, ha inteso ricondurre la delega ad una disciplina di ordine generale, quella cioè codicistica, con il vantaggio che, ove mai il nostro Stato intendesse procedere alla ratifica della Convenzione europea del 15 maggio 1972, troverebbe già delineata nell'ordinamento una disciplina generale idonea a consentirne l'operatività. Tuttavia, proprio perché tale disciplina agisce, diversamente dal contesto dell'Unione europea, in un quadro di rapporti internazionali convenzionali, il legislatore delegato ha ritenuto di porre un limite di ordine generale, costituito dalla circostanza che il trasferimento o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale, così introducendo una significativa divergenza rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 29/2016 in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione, dove all'art. 2 chiaramente si stabilisce che essa ha per oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale³⁹.

Il trasferimento del procedimento penale estero potrebbe dunque avvenire tramite la sua assunzione da parte delle nostre autorità anche in assenza di “procedimenti paralleli” pendenti per gli stessi fatti. È da rilevare, tuttavia, che pur non emergendo da tali disposizioni un preciso riferimento alla sostanza identitaria, oggettiva o soggettiva, del fatto, quale presupposto ontologico del meccanismo, è inevitabile, come si è osservato, che la richiesta di trasferimento proveniente dallo Stato estero miri ad evitare la prosecuzione di un procedimento per il quale comunque sussiste la giurisdizione in relazione al medesimo fatto⁴⁰.

³⁸ E. SELVAGGI, *Il trasferimento dei procedimenti penali*, in AA.VV., *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti e E. Selvaggi, Cedam, 2019, p. 179 ss.

³⁹ E. SELVAGGI, *op. ult. cit.*, p. 180.

⁴⁰ N. GALANTINI, *op. cit.*, p. 167.

7.2. Segue: Il trasferimento dei procedimenti all'estero.

La seconda fattispecie di trasferimento costituisce la vera novità della riforma, introducendo un meccanismo di cooperazione imperniato su una sorta di “cessione” della giurisdizione in favore dell'autorità di altro Stato nel quale è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti.

La previsione pare idonea a superare il, pur prospettabile, dubbio di costituzionalità sotto il profilo della possibile violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sia in ragione delle regole sulla previsione della limitazione della sovranità quando consentita da convenzioni internazionali (artt. 10, 11 e 26 Cost.), sia per la considerazione che l'azione penale viene sì esercitata, ma in qualche modo “delegata per rappresentanza” ad altra giurisdizione, sulla base di elementi obiettivi che indicano tale giurisdizione, comunque legata a quella “domestica” da precise regole convenzionali, come quella più appropriata a decidere il caso.

A tale riguardo l'art. 746-*quater* c.p.p. delinea le principali sequenze del percorso procedimentale, che fa capo sostanzialmente al pubblico ministero, salvo il caso in cui siano le stesse norme convenzionali di riferimento a prevedere la decisione delle autorità centrali, con il relativo inoltro di una motivata richiesta del pubblico ministero al Ministro della giustizia di disporre il trasferimento (*ex art. 746-*quater*, comma 3, c.p.p.*). Di regola, però, sarà l'organo inquirente che, ricevuta la notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per gli stessi fatti per i quali ha già proceduto alla iscrizione della *notitia criminis*, dovrà adottare le sue determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento (art. 746-*quater* comma 2 c.p.p.), dandone comunicazione al Ministro per l'eventuale decisione di “blocco” entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Le previsioni sui limiti all'atto di trasferimento, relativi alla mancanza di garanzie sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti fondamentali della persona, nonché sulla osservanza del divieto di atti persecutori e discriminatori (art. 746-*quater*, comma 4, c.p.p.), sembrano rendere meno indeterminato il quadro delle valutazioni affidate al p.m., il cui sindacato, sotto tale profilo, sembra doversi ritenere sostanzialmente assimilabile a quello proprio del giudice.

Dal momento della trasmissione del provvedimento al Ministro, il procedimento rimane sospeso fino ad un eventuale diniego di quest'ultimo, peraltro con il possibile compimento di atti urgenti o irripetibili (comma 5).

Sull'autonoma decisione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 746-*quater* comma 2, c.p.p. – che viene comunicata al Ministro della giustizia, anche se non ne è chiara la modalità di inoltro all'autorità estera, posto che una specifica previsione è contemplata solo in caso di decisione al riguardo adottata dalla autorità centrale (comma 3) – incombe il controllo del giudice in sede di archiviazione.

Non vi è menzione di una richiesta di archiviazione del pubblico ministero al giudice, che emette il decreto di archiviazione “a seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale, ovvero una volta decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego” (art. 746-*quater*, comma 6, c.p.p.). Viene esclusa l'applicazione delle norme sul procedimento di archiviazione (artt. 408 e 409 c.p.p.), ivi compresa la disposizione sulla facoltà di opposizione della persona offesa ai sensi dell'art. 410 c.p.p.; quest'ultima, tuttavia, pur privata della possibilità di formulare opposizione, ha diritto alla comunicazione del decreto di archiviazione qualora abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione (art. 746-*quater*, comma 6, c.p.p.).

L'intervento del giudice per le indagini preliminari, dunque, si verifica solo dopo che il p.m. sia giunto alla conclusione di “cedere” il procedimento all'autorità estera: al procedimento interno, infatti, viene posto termine con un provvedimento di archiviazione.

Il mancato coinvolgimento del giudice, in questa fase, è giustificato dal fatto che il p.m. resta sempre il *dominus* delle indagini, nonché dalla considerazione che le valutazioni ostative alla cessione della giurisdizione propriamente pertengono, per loro natura, al Ministro della giustizia; al g.i.p., in ogni caso, spetterà la decisione finale sulla richiesta di archiviazione. Alcune disposizioni di dettaglio, al riguardo, avrebbero potuto opportunamente essere prese in considerazione, poiché una valutazione del genere non può non investire la natura e il carattere complessivo dei fatti oggetto della vicenda giudiziaria che ne rimane direttamente interessata: non solo l'interesse della persona offesa (che potrà esserne avvisata ai sensi dell'art. 408 c.p.p.), ma la stessa persona indagata dovrebbe essere informata della possibilità che il procedimento sia trasferito ad altra giurisdizione, anche al fine di assicurarle un'adeguata predisposizione del suo diritto di difesa e, ancor prima, una concreta garanzia del diritto al contraddittorio sulla indicazione delle ragioni al riguardo eventualmente opponibili, specie sotto il profilo del rispetto del suo diritto di essere giudicata dinanzi al giudice naturale⁴¹.

Una volta concluso il procedimento interno, la prosecuzione dell'omologo estero successivamente alla decisione sul trasferimento sembra consegnata alla fissazione di un termine appositamente “convenuto all'atto del trasferimento”, del quale tuttavia vi è menzione soltanto in una disposizione normativa (art. 746-*quater*, comma 7, c.p.p.), che presuppone l'apposizione di una condizione temporale, evidentemente concordata, alla autorità straniera.

Al fine di evitare una eventuale inerzia di quest'ultima, con il conseguente effetto di congelamento della rinuncia all'esercizio dell'azione penale interna, il meccanismo procedurale si completa con la previsione di una norma di salvaguardia, legata alla eventuale riapertura delle indagini *ex art.* 414 c.p.p., da comunicare alla autorità straniera nel caso in cui “l'azione penale non è esercitata nello Stato estero nel

⁴¹ Cfr., sul punto, le osservazioni di E. SELVAGGI, *op. ult. cit.*, p. 188 ss.

termine convenuto all'atto del trasferimento" (comma 7). Il 'recupero' del potere punitivo cede tuttavia di fronte all'eventuale adozione di una decisione estera, peraltro non meglio identificata, che determini il divieto di un ulteriore giudizio *in idem factum* nello Stato. A tal fine dovrebbero soccorrere le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali o, comunque, la prassi maturata nella elaborazione della giurisprudenza interna ed europea in materia di *ne bis in idem* internazionale, per la individuazione di quali possano essere i modelli entro cui ricondurre i provvedimenti connotabili in termini di definitività o irrevocabilità idonei a fondare l'effetto di preclusione processuale.

8. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.

In relazione a tale istituto della cooperazione (art. 734, commi 1 e 3, c.p.p.) la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche apportate dal legislatore sono "*essenzialmente volte a semplificare e accelerare il procedimento relativo mediante previsione di termini entro i quali deve intervenire la decisione camerale della Corte d'appello e della Cassazione*"⁴².

Sostanzialmente invariata, in tale quadro normativo, è rimasta la disciplina relativa alla competenza della corte d'appello per quanto concerne la procedura di riconoscimento di sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale (art. 730 c.p.p.) ed il riconoscimento delle stesse a fini di esecuzione quando ciò sia previsto da accordi internazionali (art. 731 c.p.p.), nonché il riconoscimento delle stesse per gli effetti civili (artt. 732 e 741 c.p.p.).

Una modifica ha tuttavia riguardato l'art. 731 c.p.p., che consente ora la possibilità di formulare una richiesta di eventuali informazioni supplementari rispetto a quelle fornite dal Ministro della giustizia, attraverso mezzi comunque idonei "a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza" (art. 731, comma 1, c.p.p.).

Ferma rimane, di contro, la disposizione secondo cui, nei casi previsti da convenzioni internazionali, può procedersi, al fine di dar corso alla domanda dell'autorità straniera, ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca ovvero procedere al sequestro dei relativi beni (*ex art. 737-bis c.p.p.*), anche se la relativa previsione non è stata trasferita, come sarebbe apparso preferibile ai fini di un riassetto sistematico della materia, nel più naturale contesto dell'assistenza giudiziaria, prevedendosi comunque l'applicabilità delle pertinenti disposizioni in tema di rogatoria che vi vengono espressamente richiamate (art. 723, 724 e 725 c.p.p.), con la conseguenziale

⁴² Per un'ampia analisi ricostruttiva delle modifiche al riguardo apportate dalla nuova disciplina del Libro XI v. V. PICCIOTTI, *Le modifiche in tema di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane*, in AA.VV., *La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al codice di procedura penale all'ordine europeo di indagine*, a cura di M.R. Marchetti e E. Selvaggi, Cedam, 2019, p. 98 ss.

individuazione dell'organo competente nel procuratore distrettuale secondo l'art. 724 c.p.p., così sostituendosi la figura del procuratore generale originariamente competente, in piena assonanza con l'esclusione del procedimento di *exequatur* della corte d'appello in sede rogatoriale. Il mantenimento della su menzionata disposizione nel contesto degli effetti della sentenza penale straniera si coniuga, probabilmente, alla necessità di attivare la procedura di esecuzione conseguente alla individuazione dei beni da assoggettare alla confisca secondo quanto prevede l'attuale disposizione dell'art. 738 c.p.p., che tuttavia, come correttamente osservato, continua a rappresentare "un elemento distonico nel contesto modificato"⁴³.

Per quel che attiene ai presupposti della procedura di riconoscimento, le condizioni stabilite dall'art. 733 c.p.p. subiscono delle variazioni sotto il profilo dei contenuti della sentenza che ne costituisce l'oggetto. Oltre che in caso di "disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico", la preclusione al riconoscimento si realizza "quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale è chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi" (art. 733, comma 1, lett. c), c.p.p.). La disposizione deve raccordarsi con quanto previsto dal novellato art. 734-bis c.p.p., secondo cui il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, "*purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato*".

L'intervento delle parti, che a seguito della riforma possono presentare memorie nel giudizio di *exequatur* (art. 734, comma 2, c.p.p.), può consentire una più adeguata e completa verifica della regolarità dei contenuti della sentenza e delle condizioni fissate dallo Stato estero, che peraltro sono passibili di un successivo controllo nel giudizio di cassazione proposto su ricorso per violazione di legge dal procuratore generale, dall'interessato e dal difensore (art. 734, comma 3, c.p.p.)⁴⁴.

Significativa l'accelerazione impressa ai tempi del procedimento, poiché in caso di adozione di misure coercitive richieste dal procuratore generale per il condannato in esecuzione di sentenza a pena detentiva ed applicate a seguito di audizione del soggetto (*ex art. 736, comma 3, c.p.p.*), il riconoscimento della sentenza da parte della corte d'appello deve avvenire, a pena di revoca della misura, entro il termine di tre mesi, e non più di sei mesi, dalla sua applicazione, tenendo conto che la stessa esaurisce parimenti la sua efficacia se decorrono cinque mesi in assenza di pronuncia irrevocabile di riconoscimento (art. 736, comma 4, c.p.p.).

⁴³ N. GALANTINI, *cit.*, p. 161.

⁴⁴ Sul punto deve richiamarsi il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v., in motivazione, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, in *CED Cass.*, n. 272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, di prevenzione, di estradizione di riconoscimento delle sentenze straniere ecc., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

È altresì consentita la possibilità di convertire in misure analoghe, previste dall'ordinamento italiano, i benefici concessi con la sentenza penale straniera (art. 735, comma 4-*bis*, c.p.p.), in tal modo ampliando, sostanzialmente, l'ambito del divieto di *reformatio in peius* sul piano sanzionatorio (art. 735, comma 3, c.p.p.) ed oltrepassando le stesse possibilità di reinserimento sociale già offerte dagli strumenti tipici della sospensione condizionale o della liberazione condizionale (art. 735, comma 4, c.p.p.), stabilendosi che “se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano” (art. 735, comma 4-*bis*, c.p.p.).

Sul versante della esecuzione all'estero di sentenze penali italiane le modifiche introdotte non appaiono di particolare rilevanza, fatta salva la possibilità, nei casi previsti dai trattati internazionali o dall'art. 709, comma 2, c.p.p. (ossia nel caso in cui venga raggiunto un accordo sulla esecuzione della pena nello stato richiedente), di avanzare domanda, da parte del p.m. o del Ministro della giustizia, di esecuzione della sentenza alla autorità straniera, a condizione che il relativo atto d'impulso non rischi di determinare una situazione di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 742, comma 1, c.p.p.).

Inalterate permangono le norme sui limiti alla esecuzione della condanna all'estero in presenza di una presumibile sottoposizione della persona ad atti persecutori o discriminatori (art. 744 c.p.p.) e sulla richiesta di misure cautelari da parte del Ministro, che può inoltrare la richiesta di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovino all'estero ai fini di una successiva domanda di sequestro o confisca (art. 745, comma 2-*bis*, c.p.p.).

Sono state infine introdotte modalità semplificate per la decisione della corte d'appello sulla esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (artt. 743, comma 2 e 734 c.p.p.), con la possibilità di un controllo da parte del Ministro della giustizia sulla osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato richiesto il riconoscimento (art. 742-*bis* c.p.p.).